



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI

- Rel. Consigliere R.G.N. 14484/2021

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

Oggetto

CONTRATTO

D'OPERA

Ud. 18/11/2021 - C

R.G.N. 14484/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 14484-2021 proposto da:

FEDERICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO ANDREOLI;

- ricorrente -

contro

GRUPPO INDUSTRIALE TOSONI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS;

- resistente -

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 4451/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude in accoglimento della proposta istanza di regolamento di



competenza, chiedendo che la Corte di Cassazione voglia **annullare** l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Verona in composizione collegiale nel procedimento n. 4451/2017 R.G. ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. e più compiutamente indicata in epigrafe, con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Rilevato che:

- il Tribunale di Verona, sezione fallimentare, con ordinanza N.4451/2017, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria Tosoni S.p.A., con il quale era stato escluso dal passivo il credito di Federico quale associato dell'Associazione Professionale denominata Studio di Revisori Associati, per l'attività svolta in qualità di sindaco della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria;
- la sospensione è stata giustificata in base al rilievo che il Gruppo Industriale Tosoni aveva proposto azione di responsabilità nei confronti del dott. per non aver vigilato in modo adeguato sull'osservanza delle leggi e, in generale sul sistema amministrativo, organizzativo e contabile della società, sulla gestione e sulla corretta tenuta della contabilità;
- secondo il Tribunale, la causa di risarcimento dei danni proposta dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, aveva carattere pregiudiziale rispetto alla causa pendente innanzi al Tribunale di Verona per il pagamento del compenso;
- avverso l'ordinanza di sospensione ha proposto regolamento di competenza Federico Frigoli sulla base di tre motivi;
- il Gruppo Industriale Tosoni S.P.A in Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso;



- il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. **Corrado** Mistri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- in prossimità dell'adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative;

Ritenuto che:

- va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per difetto di legittimazione e di rappresentanza del dott. (eccezione fondata sul fatto che mentre l'insinuazione al passivo sarebbe stata proposta da personalmente, l'opposizione sarebbe stata radicata dall'associazione professionale di cui il medesimo faceva parte);
- osserva al riguardo il collegio che, in disparte la possibilità dell'associazione professionale ad agire per il recupero del credito del professionista (Cass. Civ., Sez.I, 12.6.2018, n.15290; Cass. Civ., Sez. II, 9.10.2020, n.21868), nel caso di specie il ricorso per opposizione al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo è stato proposto dal nella sua qualità di associato allo studio S.R.A. e la procura era stata rilasciata al difensore dal medesimo si tratterebbe al più solo di mero rifiuto;
- con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità del provvedimento di sospensione, ex art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per non avere il Tribunale motivato in ordine alla pregiudizialità della causa pendente innanzi al Tribunale Specializzato delle Imprese rispetto al giudizio di opposizione al passivo, con conseguente violazione degli artt.38, comma 3 c.p.c.; il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art.40 c.p.c. poiché la connessione tra i due procedimenti non sarebbe stata rilevata dopo la prima udienza ma dopo la remissione della causa in decisione;



- con il secondo motivo di ricorso, si deduce la **violazione e/o** falsa applicazione dell'art.295 c.p.c. e dell'art.34 c.p.c. in quanto non sussisterebbe un'ipotesi di pregiudizialità ma di "continenza per specularità", ipotesi in relazione alla quale le Sezioni Unite, con sentenza N. 21499/2004 avrebbe escluso la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo; poiché i provvedimenti relativi alla verifica dei crediti, anche quando non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, la giurisprudenza sarebbe pacifica nell'affermare la centralità dell'accertamento concorsuale dei fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi del credito sicchè la *traslatio iudicii* dovrebbe aver luogo in sede fallimentare;
- con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'erronea individuazione del criterio per la determinazione della causa da sospendersi, sulla base delle considerazioni svolte nel motivo precedenti;
- i motivi, che per la loro connessione, vano trattati congiuntamente, sono fondati;
- il Collegio condivide e richiama i principi affermati da questa Corte in un caso identico, pendente tra il Gruppo Tosoni s.p.a. ed un'altra parte, deciso con ordinanza N. 961/2022, relativo al proc. N.14486/2021, in relazione al quale il ricorrente ha formulato istanza di riunione;
- la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e s.s. L. Fall., restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in *bonis*,



- poi fallita (v., tra le tante, Cass. n. 5255/2017; 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. 21499 e 23077/2004; n. 2990/2020);
- questa Corte, sulla scia di questo principio, in un caso nel quale la curatela aveva promosso una causa di responsabilità nei confronti di chi aveva chiesto l'ammissione al passivo, ha chiarito che, in una siffatta ipotesi, "non ricorrono i presupposti né dell'ammissione con riserva (consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, L. Fall.), né della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare) in quanto, proprio in sede di verifica del passivo, ai sensi dell'art.95 L.F. "il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore", a norma dell'art.93 L.F. , nel rispetto del principio di esclusività del concorso formale sancito dall'art.52, comma 2 L.F. (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2021, n.10394);
 - nella memoria, l'Amministrazione straordinaria sostiene che, in relazione alla causa promossa dalla Tosoni, ci sarebbe una competenza esclusiva della Sezione specializzata, idonea a escludere che le questioni, sollevate con l'eccezione di incompetenza, potessero risolversi in sede di verifica. L'obiezione non apporta argomento alla tesi della resistente, perché varrebbe pur sempre il principio che la sospensione dovrebbe riguardare comunque la causa promossa in sede ordinaria, non quella che si svolge in sede fallimentare (Cass. S.U., n. 21499/2004; n. 73/2010);
 - l'ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione fallimentare.
 - Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;

P.Q.M.



La Corte cassa l'ordinanza di sospensione impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione fallimentare.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in data 18 novembre 2021.

Il Presidente

Lorenzo Orilia

